

Bruxelles, 9 giugno 2026  
(OR. en)

10362/26

ENV 698  
WTO 71  
MI 606  
CHIMIE 75  
DELECT 96

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 3735 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 9.6.2026 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3735 final.

All.: C(2026) 3735 final



Bruxelles, 9.6.2026  
C(2026) 3735 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 9.6.2026**

**che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

L'atto delegato modifica gli elenchi delle sostanze chimiche che figurano negli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 sulla base degli sviluppi registrati nel diritto dell'Unione e nell'ambito della convenzione di Rotterdam, A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose la Commissione è tenuta a riesaminare almeno ogni anno, e tenendo conto degli sviluppi registrati nel diritto dell'Unione e nell'ambito della convenzione di Rotterdam, l'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I dello stesso regolamento.

Dall'ultimo riesame dell'allegato I, dell'ottobre 2024, è stata adottata una serie di misure di regolamentazione definitive concernenti alcune sostanze chimiche in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Sono state inoltre prese in considerazione le prescrizioni giuridiche del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam, tenutasi a Ginevra dal 28 aprile al 9 maggio 2025, è stato deciso di includere altre sostanze chimiche nell'allegato III di detta convenzione.

In occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, tenutasi a Ginevra dal 1° al 12 maggio 2023, è stato deciso di includere altre sostanze chimiche nell'allegato A di detta convenzione. Tali sostanze chimiche sono state incluse nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Gli esperti designati dagli Stati membri sono stati consultati sul progetto di atto delegato nell'ambito del pertinente gruppo di esperti (gruppo di esperti PIC DNA) e si è tenuto conto delle osservazioni formulate in tale sede. Nel quadro delle riunioni del gruppo di esperti PIC DNA hanno partecipato alle discussioni riguardanti le modifiche del regolamento anche i portatori di interessi (tra cui l'industria chimica e la società civile), e sono state tenute in considerazione anche le loro osservazioni.

Il progetto di atto delegato è stato oggetto di una consultazione pubblica dal 14 luglio all'11 agosto 2025: 79 portatori di interessi hanno presentato osservazioni, che sono state prese in considerazione.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

L'atto delegato modifica gli elenchi delle sostanze chimiche che figurano negli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 sulla base degli sviluppi registrati nel diritto dell'Unione e nell'ambito della convenzione di Rotterdam, come previsto all'articolo 23, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La base giuridica per l'atto delegato è l'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 649/2012.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.6.2026

**che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale<sup>2</sup> ("convenzione di Rotterdam").
- (2) La sostanza carbendazina è elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulla base di un divieto nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari". L'industria ha inoltre disposto il ritiro della sostanza attiva carbendazina dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, il che equivale a un divieto nella sottocategoria "altri pesticidi, compresi i biocidi". Ne consegue il divieto di qualsiasi impiego della carbendazina nella categoria "pesticidi" ed è pertanto opportuno iscrivere questa sostanza nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012. A seguito dell'iscrizione della carbendazina nella parte 2, è necessario aggiornare la voce relativa a tale sostanza nella parte 1 per rispecchiare il fatto che essa figura anche nella parte 2.
- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2806<sup>3</sup> la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione del metribuzin come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>. Detta decisione ha avuto come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del metribuzin nella categoria "pesticidi", dato che non ne è stato approvato alcun altro impiego in detta categoria. È

---

<sup>1</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj>.

<sup>2</sup> GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2003/106\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2003/106(1)/oj).

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2806 della Commissione, del 31 ottobre 2024, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metribuzin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione (GU L, 2024/2806, 4.11.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/2806/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2806/oj)).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>).

pertanto opportuno iscrivere questa sostanza negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

- (4) L'industria rilevante ha disposto il ritiro delle sostanze attive dodemorf, incluso il dodemorf acetato, fenpirazamina, flumetralin, metaflumizone, piridilil e tritosulfuron dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale ritiro ha avuto come conseguenza il divieto d'impiego di tali sostanze nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari", il che equivale a un divieto di qualsiasi utilizzo nella categoria "pesticidi", dato che non ne è stato approvato alcun altro impiego in detta categoria. Inoltre, la classificazione armonizzata del dodemorf, della fenpirazamina, del flumetralin, del metaflumizone, del piridilil e del tritosulfuron a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> è prova sufficiente del fatto che esse destano preoccupazioni per la salute umana o per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (5) L'industria rilevante ha disposto il ritiro della sostanza attiva cloridrato di poliesametilene biguanide PHMB (1600; 1.8) dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (EU) n. 528/2012 per quanto riguarda l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11. Inoltre, la sostanza non è approvata per l'uso nei tipi di prodotto 1, 5, 6 e 9 ed è approvata solo per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 4. Ciò equivale a una rigorosa restrizione dell'uso della sostanza nella sottocategoria "altri pesticidi, compresi i biocidi". La sostanza non è inoltre approvata per l'uso nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari". Di conseguenza, il cloridrato di poliesametilene biguanide PHMB (1600; 1.8) è soggetto a rigorose restrizioni per l'uso nella categoria "pesticidi" ed è pertanto opportuno iscrivere questa sostanza negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parte 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (6) Le sostanze DEHP, DBP, diarsenico triossido, tricloroetilene, triossido di cromo, "acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri: oligomeri dell'acido cromico e dell'acido dicromico, acido cromico, acido dicromico", dicromato di sodio, dicromato di potassio, dicromato di ammonio, cromato di potassio, cromato di sodio, acido arsenico, bis(2-metossietil) etere, "2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-metilenbis[2-cloroanilina] (MOCA)", tris(cromato) di dicromo, cromato di stronzio, idrossiottaossodizincatodicromato di potassio, ottaidrossocromato di pentazincio, e "pece, catrame di carbone, alta temperatura" sono classificate come cancerogeni di categoria 1A o 1B, o mutagene di categoria 1A o 1B, o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008. Sono inoltre incluse nell'allegato XVII, appendici da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> e contemplate dall'allegato XVII, voci 28, 29

---

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della

o 30, di tale regolamento, il che significa che ne è vietata l'immissione sul mercato e l'uso per la vendita al pubblico. Di conseguenza tali sostanze sono soggette a rigorose restrizioni d'uso nella sottocategoria "sostanze chimiche industriali destinate all'uso da parte del consumatore finale" ed è pertanto opportuno iscrivere nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

- (7) Le sostanze "5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2]", UV-328, UV-327, UV-350, UV-320, "alcol 4,4'-bis(dimetilammino)-4"-(metilammino)trilico", "prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-dione, formaldeide e 4-epitifenolo, ramificato e lineare (RP-HP)", e "massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE)" sono identificate come sostanze estremamente preoccupanti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e sono elencate nell'allegato XIV di tale regolamento. Di conseguenza l'uso di dette sostanze è soggetto ad autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Dato che non è stata concessa alcuna autorizzazione, il loro uso a fini industriali è soggetto a rigorose restrizioni. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (8) Il Dechlorane Plus è elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>. L'inclusione in tale allegato ha l'effetto di limitare fortemente l'uso del Dechlorane Plus nella categoria "sostanze chimiche industriali". È pertanto opportuno iscrivere questa sostanza negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (9) La sostanza abamectin è elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012. Onde chiarire la portata della voce, è opportuno aggiungere un ulteriore identificatore numerico.
- (10) La sostanza terbufos è elencata nell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. In tale voce è opportuno rettificare il codice HS per le miscele contenenti terbufos.
- (11) In occasione della sua dodicesima riunione, svoltasi dal 28 aprile al 9 maggio 2025, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze carbosulfan e fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) nell'allegato III della convenzione, assoggettandole così alla procedura di previo assenso informato prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il carbosulfan figura già nell'elenco che figura nell'allegato I, parte 2, di tale regolamento, è opportuno stralciarlo da tale elenco di sostanze chimiche. A seguito della rimozione del carbosulfan dalla parte 2 e della sua iscrizione nella parte 3, è necessario aggiornare la voce relativa a tale sostanza nella parte 1 per rispecchiare detti cambiamenti.

---

Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj>).

- (12) Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ha deciso di includere le sostanze Dechlorane Plus, metossicloro, e UV-328 nell'allegato A della convenzione. Di conseguenza tali sostanze sono state inserite nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (13) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 649/2012.
- (14) Occorre concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo, ed è quindi opportuno posticiparne la data di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### **Modifiche**

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

##### **Rettifica**

Nella tabella che figura nell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012, alla voce "Terbufos", nella quarta colonna, "ex 3808.59" è sostituito da "ex 3808.91".

#### *Articolo 3*

##### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9.6.2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*